



Proposta di stipula di un accordo quadro di collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa – Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 31 gennaio 2025 ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. **4/2025**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA n. 16 del 30/4/2021;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IISG, approvato con decreto del Presidente del 15 marzo 2006;

VISTO il Regolamento del personale approvato con delibera del CdA 23/2022 del 30/5/2022;

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con delibera del CdA 29/2021 del 24/9/2021;

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025, approvato con delibera del CdA n. 32/2023 del 21 novembre 2024;

VISTO il Piano triennale di attività dell'IISG per gli anni 2025-2027, approvato con delibera del CdA n. 31/2023 del 21/11/2024;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (PIAO) adottato dall'IISG con delibera del CdA n. 3/2025 del 31/01/2025;

VISTA la proposta del Presidente di stipulare un accordo quadro di collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa;

RITENUTA la necessità di provvedere;



Istituto Italiano di  
**STUDI GERMANICI**

### **DELIBERA**

1. di approvare l'Accordo quadro di collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa secondo lo schema in allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE  
*(Prof. Luca Crescenzi)*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
nella funzione di Segretario  
Verbalizzatore  
*(Roberto Tatarelli)*

## ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

### TRA

L'Istituto Italiano di Studi Germanici (di seguito, per brevità, "IISG"), C.F.: 80429910583, con sede in Roma, Via Calandrelli n. 25, PEC [iisg@pec.studigermanici.it](mailto:iisg@pec.studigermanici.it), rappresentata dal Presidente, Prof. Luca Crescenzi, ivi domiciliato per la carica,

### E

La Scuola Normale Superiore (di seguito, per brevità, "SNS"), C.F.: 80005050507, con sede in 56126 Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7, Pec: [protocollo@pec.sns.it](mailto:protocollo@pec.sns.it), in persona del Direttore e legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. Luigi Ambrosio, ivi domiciliato per la carica,

entrambi congiuntamente indicati come "Parti".

### PREMESSO CHE

- a) L'IISG, in base al suo statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca e svolge ricerca scientifica nell'ambito delle conoscenze relative alla lingua, letteratura e cultura dei paesi di lingua tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche dei vicendevoli apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l'interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere, nonché svolge ricerca scientifica nell'ambito di tutte le discipline comprese nelle *social sciences and humanities*;
- b) l'IISG promuove, realizza, coordina e concorre a iniziative e attività di studio sulla vita culturale, artistica, scientifica e socio-politica dei popoli dell'Europa centro- settentrionale e sui loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea; inoltre promuove lo sviluppo della conoscenza delle materie di area germanistica ovvero di cultura europea nella scuola, nell'Università, nella Comunità scientifica e nella società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione;
- c) l'IISG, per la realizzazione dei suoi compiti, attua un costante scambio di rapporti con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, stipulando con le stesse accordi e convenzioni e provvedendo ad adottare specifiche disposizioni per agevolare l'accoglienza e lo scambio dei dipendenti degli Enti coinvolti;
- d) la SNS è un istituto pubblico di istruzione universitaria e di ricerca, riconosciuto dal R.d. 1592 del 1933, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del proprio statuto *«ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito delle scienze matematiche, naturali, umanistiche e politico-sociali esplorandone le interconnessioni e le potenzialità di sviluppo, anche nell'ambito della terza missione (...) a tal fine, essa persegue il più alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca, anche per*

*favorire la sua migliore interazione con l'esterno»;*

- e) ai sensi dell'art. 8, comma 5, del proprio statuto, la SNS «*incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni*»;
- f) le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione di carattere scientifico e organizzativo attraverso la definizione e realizzazione di progetti comuni al fine di promuovere la cooperazione scientifico-culturale nell'ambito dei settori scientifici di reciproco interesse;
- g) in particolare, le Parti riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di partecipazione per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione nell'ambito di attività formative, di diffusione delle conoscenze e di supporto alla ricerca;
- h) le Parti manifestano inoltre il comune interesse a programmare, promuovere e intraprendere lo sviluppo delle conoscenze delle attività di ricerca e formazione, e, più in generale, a intervenire con contributi rilevanti alla discussione in merito alle principali questioni attualmente al centro del dibattito pubblico europeo anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei;
- i) le Parti, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifica, anche con il fine di condividere professionalità ed ottimizzare le risorse umane e strumentali.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente atto (di seguito, "Accordo Quadro"), tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 – Finalità e Oggetto dell'Accordo**

1. L'Accordo Quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra le Parti al fine di favorire l'impiego efficace ed efficiente delle risorse per il raggiungimento dei fini comuni, allo scopo di collaborare nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Le Parti, nel rispetto dei propri atti di programmazione ed indirizzo strategico, si impegnano a:
  - a) promuovere, sviluppare e realizzare a livello nazionale e internazionale progetti comuni di ricerca aventi come oggetto le tematiche esposte in premessa;
  - b) partecipare congiuntamente ad iniziative e bandi nazionali, comunitari ed extracomunitari volti a implementare ulteriormente le attività di ricerca portate avanti dalle parti;

- c) sviluppare sinergie e collaborare attivamente, nei modi e termini di seguito specificati, al fine di promuovere e sviluppare al meglio attività di alta formazione, quali ad esempio Master e Corsi di perfezionamento;
  - d) cooperare nello scambio scientifico-accademico in una prospettiva pluralista ed europea che a titolo di esempio si potrà realizzare in riunioni, conferenze, tavole rotonde, pubblicazioni su carta o in piattaforme, ecc...;
  - e) promuovere servizi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico anche mediante scambio di risorse umane, strutturali e tecnologiche;
  - f) valorizzare e divulgare conoscenze tecnico-scientifiche.
3. Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di apposite Convenzioni operative, secondo le modalità di cui al successivo art. 2 che saranno acquisite dalle Parti secondo gli ordinamenti interni di ciascuna.
4. Resta inteso fra le Parti che non sussistono, ai sensi dell'Accordo Quadro, impegni finanziari per far fronte ai costi delle eventuali iniziative congiunte promosse dalle Parti stesse. La copertura dei costi suddetti sarà oggetto di delle Convenzioni operative precedentemente richiamate.

#### **Articolo 2 – Convenzioni Operative**

1. Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni o progetti specifici di cui al precedente articolo 1 potranno essere stipulate tra le Parti apposite Convenzioni operative, da sottoscrivere a cura dei rispettivi Rappresentanti legali secondo i rispettivi ordinamenti interni.
2. Tali accordi dovranno contenere:
- a) la descrizione dell'azione, programma o progetto;
  - b) la durata dell'azione, programma o progetto;
  - c) le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione;
  - d) il regime di tutela dei risultati scientifici, la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito delle attività e ai fini delle attività di ricerca concordate.

#### **Articolo 3 – Responsabili dell'Accordo**

1. Ciascuna delle Parti indica il responsabile dell'Accordo Quadro al quale compete:
- di agire per il soggetto che l'ha designato per le attività esecutive dell'Accordo Quadro e di reportistica al proprio interno;
  - di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.

2. Il responsabile per l'IISG è il Presidente, Prof. Luca Crescenzi, e-mail: [crescenzi@studigermanici.it](mailto:crescenzi@studigermanici.it).
3. Il responsabile per la SNS è il Prof. Alfredo Ferrarin, Ordinario di Storia della Filosofia SSD: PHIL-05/A, e-mail: [alfredo.ferrarin@sns.it](mailto:alfredo.ferrarin@sns.it).

#### **Articolo 4 - Collaborazione con altri soggetti**

1. L'Accordo Quadro non limita la facoltà delle Parti di concludere accordi simili con altri enti.

#### **Articolo 5 - Durata e recesso**

1. L'Accordo Quadro entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di cinque (5) anni.
2. Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento dall'Accordo Quadro, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera PEC, con un preavviso di almeno tre mesi.
3. Resta fermo l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'Accordo Quadro.
4. Eventuali modifiche o integrazioni dell'Accordo Quadro dovranno essere concordate tra le Parti, redatte in forma scritta e firmate dai rappresentanti di ciascuna Parte.

#### **Articolo 6 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dall'Accordo Quadro, le Parti si impegnano, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, a consentire alle persone impegnate nell'attività di collaborazione e previa autorizzazione scritta del responsabile dell'Ente ospitante, l'accesso alle rispettive strutture (in particolare alla sede e alle biblioteche e agli archivi, anche informatizzati) e l'uso delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca. La predetta autorizzazione non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture.
2. Fondando la loro relazione su un principio di reciproca cooperazione e previo accordo tra le parti, l'IISG e la SNS offrono la propria disponibilità ad attuare percorsi di condivisione e scambio sia a livello di personale scientifico, che a livello di comitati scientifici e di selezione di progetti di ricerca comuni.
3. Le Parti provvederanno alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù dell'Accordo Quadro, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività comuni.
4. Ciascuna Parte garantirà, inoltre, il rispetto da parte del proprio personale dei regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, nonché della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive

modificazioni e integrazioni, osservando le disposizioni dei rispettivi responsabili del servizio di prevenzione e protezione.

5. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

#### **Articolo 7 – Proprietà intellettuale e pubblicazioni**

1. In materia di proprietà dei risultati e di pubblicazioni, ciascuna Parte mantiene la proprietà di tutti i diritti d'autore e di altri diritti di proprietà intellettuale o industriale preesistenti, inclusi tutta la documentazione, i dati, le informazioni tecniche e il *know-how* impiegati nell'esecuzione dell'Accordo Quadro. Tutte queste informazioni devono essere conservate con la massima riservatezza e non devono essere divulgate o copiate a terzi. Le conoscenze e diritti anteriori (con ciò intendendosi tutte le conoscenze e/o dati relativi ai processi e mezzi tecnici, di qualunque natura e/o supporto essi siano), di cui ciascuna Parte è proprietaria e/o di cui essa, nell'ambito dell'oggetto dell'Accordo Quadro stabilito al precedente art. 1, ha la piena disponibilità al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo Quadro e che essa utilizzerà per l'esecuzione di studi, delle realizzazioni e delle prove di sua competenza che sono oggetto dell'Accordo stesso, nonché i relativi diritti o titoli di proprietà industriali e/o diritti d'autore in grado di proteggere completamente o parzialmente dette conoscenze anteriori), resteranno in piena ed intera proprietà della Parte alla quale appartengono e non potranno essere utilizzati dall'altra Parte che nell'ambito delle attività qui definite.
2. Le Parti concordano che ogni diritto nuovo e conoscenza nuova (definendo con ciò tutti i diritti o titoli di proprietà industriali e/o intellettuali che risulteranno dall'esecuzione dell'Accordo Quadro, sia in forma di risultati finali sia in forma di risultati intermedi ottenuti in corso di progetto), nell'ambito dell'attività di cui al precedente articolo 1, saranno in proprietà congiunta delle Parti, che ne potranno fare libero uso per soli scopi interni di ricerca, mentre per l'utilizzo commerciale le Parti si accordano come segue:
  - a) i diritti patrimoniali sulle cognizioni, i software, le metodiche, le procedure, i database e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa dovrà essere depositata congiuntamente;
  - b) le Parti potranno, inoltre, fare oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i lavori di ricerca svolti nell'ambito dell'Accordo

Quadro, facendo esplicito riferimento all'Accordo stesso e in ogni caso nel rispetto dell'assenso alla pubblicazione qui concordato;

- c) resta fermo, comunque, il diritto morale dell'autore a essere riconosciuto tale.

#### **Articolo 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto dell'Accordo Quadro e previo consenso della parte interessata.
2. L'Accordo Quadro non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva della SNS o dell'IISG per fini commerciali, e/o pubblicitari.

#### **Articolo 9 – Riservatezza**

1. Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste, le informazioni di carattere tecnico, scientifico, industriale e commerciale che le siano state prodotte dall'altra parte nell'ambito delle attività di cui all'Accordo Quadro.

#### **Articolo 10 - Trattamento dei dati**

1. Le Parti si danno atto che i dati utilizzati nell'espletamento dell'Accordo Quadro, sono trattati in conformità a quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
2. Le Parti dichiarano inoltre di essere titolari autonomi ex art. 24 del Reg. (UE) 2016/679 per i trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo Quadro.
3. I riferimenti dei Titolari del trattamento sono:
  - per l'IISG, lo stesso Istituto Italiano di Studi Germanici come in epigrafe identificato, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Luca Crescenzi, contattabile all'indirizzo mail: [crescenzi@studigermanici.it](mailto:crescenzi@studigermanici.it), PEC [iisg@pec.studigermanici.it](mailto:iisg@pec.studigermanici.it); il Data Protection Officer dell'IISG è contattabile all'indirizzo mail: [dpo@studigermanici.it](mailto:dpo@studigermanici.it);
  - per la SNS, la stessa Scuola Normale Superiore come in epigrafe identificata, nella persona del suo Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, contattabile all'indirizzo mail: [protocollo@sns.it](mailto:protocollo@sns.it), PEC: [protocollo@pec.sns.it](mailto:protocollo@pec.sns.it); il Data Protection Officer della SNS è contattabile all'indirizzo mail: [dpo@sns.it](mailto:dpo@sns.it).
4. Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione dei contenuti previsti dall'Accordo Quadro.
5. Le Parti sin d'ora dichiarano di garantire il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al

trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo e si impegnano a fornire rispettivamente l'informativa ex art. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679.

### **Articolo 11 – Codice Etico**

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere i rispettivi Codici etici e di condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

### **Articolo 12 – Spese contrattuali**

1. Ai fini fiscali le Parti dichiarano che l'Accordo Quadro – concernente esclusivamente la regolamentazione di rapporti di collaborazione scientifica – non ha contenuto patrimoniale e pertanto è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte seconda della tariffa allegata al DPR 26.04.1986 n. 131.
2. L'imposta di bollo è a carico di entrambe le Parti in parti uguali.

### **Articolo 13 – Controversie**

1. L'Accordo Quadro è sottoposto alla legge italiana.
2. Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla validità, interpretazione o esecuzione dell'Accordo Quadro.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario, la controversia sarà devoluta alla competenza del foro competente secondo le norme di legge.

### **Articolo 14 – Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto trovano applicazione le disposizioni normative vigenti e il codice civile.
2. L'Accordo Quadro è firmato digitalmente dalle Parti, in unico originale.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Roma-Pisa, data della firma digitale*

Istituto Italiano di Studi Germanici

Il Presidente

*Prof. Luca Crescenzi (\*)*

Scuola Normale Superiore

Il Direttore

*Prof. Luigi Ambrosio (\*)*

(\*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 82/2005.